



# TeamSystem Labour review

| n. 254

# LYNFA Studio<sup>®</sup> e POLYEDRO Experience



**LYNFA Studio**, il sistema gestionale TeamSystem per il Professionista, si evolve grazie a POLYEDRO Experience.

Un nuovo modello di sistema gestionale: naturale, veloce e dinamico, costruito intorno alle esigenze del Professionista e dello Studio.

Con **POLYEDRO Experience** vogliamo farti navigare in modo rapido e intuitivo, senza le costrizioni dei menu gerarchici: per questo, abbiamo introdotto i contesti, in cui trovi informazioni, contenuti e strumenti specifici per ogni area funzionale.

Le funzioni più utilizzate e quelle più recenti vengono mostrate dinamicamente anche all'interno dei contesti.

Anche le maschere applicative e le procedure presentano un nuovo layout: semplice e navigabile.

Le aree di lavoro sono gestite in orizzontale tramite schede progressive: puoi passare da un'applicazione all'altra in modo naturale, come in un browser web.

**POLYEDRO Experience** è costruita sulla mobilità: **LYNFA Studio** è accessibile via web, dal dispositivo preferito, in qualunque momento della giornata. Per godere a pieno dei benefici dello "smart working" oppure sfruttare il telelavoro se necessario.

[www.teamssystem.com](http://www.teamssystem.com)

 **TeamSystem<sup>®</sup>**

**TeamSystem**  
Labour **review**

Periodico  
di informazione  
lavoristica  
e previdenziale

Editrice TeamSystem  
Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro  
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino  
Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

Redazione:

 **Euroconference**  
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

<b>Osservatorio del lavoro</b>	<b>2</b>
<b>Normativa e prassi in evidenza</b>	
Anf: nuova modalità di presentazione della domanda	<b>8</b>
Chiarimenti Inps sul reddito di cittadinanza	<b>12</b>
Congedo straordinario a figlio non convivente per l'assistenza al genitore	<b>15</b>
<b>Schede operative</b>	
Nuove tariffe Inail e autoliquidazione 2018/2019	<b>17</b>
Le agevolazioni in caso di inserimento lavorativo dei disabili	<b>20</b>
Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione	<b>22</b>
<b>Contrattazione collettiva</b>	
Rinnovi contrattuali marzo 2019	<b>25</b>
<b>Scadenzario</b>	
Principali scadenze del mese di maggio	<b>27</b>

## Rapporto di lavoro

### **Soccorso alpino e speleologico: le novità introdotte dal D.L. 87/2018**

L'INL, con circolare n. 6 del 3 aprile 2019, ha offerto chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.L. 87/2018 e alle sue applicazioni nei confronti degli operatori del soccorso alpino e speleologico che prestano le attività di cui alla L. 74/2001.

**INL, circolare, 3/4/2019, n. 6**

### **Rifinanziata la Cigs per riorganizzazione, crisi complessa e contratto di solidarietà**

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 6 del 3 aprile 2019, ha comunicato che l'articolo 26-bis, D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019, ha modificato l'articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, estendendo anche per l'anno 2020 la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni, di richiedere la proroga della Cigs:

- sino al limite massimo di 12 mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, D.Lgs. 148/2015, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;
- sino al limite massimo di 6 mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi di cui all'articolo 22, comma 2;
- per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 3/4/2019, n. 6**

### **Crisi d'impresa e insolvenza: delega per disposizioni integrative e correttive**

È stata pubblicata sulla G.U. n. 67 del 20 marzo 2019 la L. 20 dell'8 marzo 2019, recante la delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla L. 155/2017.

**L. 8/3/2019, n. 20, G.U. 20/3/2019, n. 67**

### **Maggiorazione delle sanzioni: ulteriori indicazioni dall'INL**

L'INL, con nota n. 2594 del 14 marzo 2019, ha offerto indicazioni operative relativamente alla maggiorazione delle sanzioni, prevista dall'articolo 1, comma 445, lettera e), L. 145/2018, e all'individuazione degli illeciti rilevanti ai fini della recidiva. La nota precisa che rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza ingiunzione non impugnata ovvero sentenza definitiva) nei 3 anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito. A tale riguardo, l'arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l'illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato nei termini già chiariti. In caso contrario, assumerebbero rilevanza condotte eccessivamente risalenti nel tempo, e ciò contrasterebbe coi principi generali di ragionevolezza, certezza del diritto e rilevanza temporale delle condotte antiggiuridiche e con la specifica ratio della norma, che mira a colpire in modo più grave la reiterazione di comportamenti antiggiuri-

dici realizzati in un determinato arco temporale.

L'Ispettorato ha comunicato, inoltre, di aver stilato un prontuario delle sanzioni soggette alle maggiorazioni previste dalla Legge di Bilancio 2019, con indicazione dei relativi codici tributo, al fine di semplificare l'attività di tutti gli organi di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 7, D.Lgs. 124/2004.

**INL, nota, 14/3/2019, n. 2594**

## **Formazione: decreto di ripartizione delle risorse per l'annualità 2018**

È stato registrato dalla Corte dei Conti al n. 1-301, in data 8 marzo 2019, il D.D. 2/2019, concernente la ripartizione delle risorse destinate all'attuazione del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale, formazione nell'esercizio dell'apprendistato e sistema duale per l'annualità 2018, che destina complessivamente 329.109.570 euro per il finanziamento delle attività di formazione, ripartiti come specificato nel dispositivo del decreto.

**Corte dei Conti, D.D. 8/3/2019, n. 2**

## **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: indicazioni ispettive**

L'INL, con circolare n. 5 del 28 febbraio 2019, ha emanato delle Linee guida per l'attività di vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il documento fornisce indicazioni al personale ispettivo per l'attivazione e lo svolgimento di iniziative di vigilanza di contrasto al caporalato, soffermandosi sugli elementi costitutivi della fattispecie di reato di cui all'articolo 603-bis c.p. e sulle modalità di svolgimento dell'attività investigativa che garantisca una corretta acquisizione dei relativi elementi di prova.

**INL, circolare, 28/2/2019, n. 5**

## **Clausola sociale: le linee guida Anac**

È stata pubblicata sulla G.U. n. 50 del 28 febbraio 2019 la delibera Anac n. 114 del 13 febbraio 2019, contenente le Linee guida n. 13, recanti indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell'istituto della clausola sociale.

**Anac, delibera, 13/2/2019, n. 114; G.U. 28/2/2019, n. 50**

## **Tirocinio: l'Emilia Romagna vara una nuova legge in vigore dal 1° luglio**

L'Emilia-Romagna, in data 26 febbraio, ha reso noto che è stata approvata una nuova legge per la regolamentazione dei tirocini, in vigore dal 1° luglio 2019. La nuova normativa prevede più tutele per il tirocinante, un controllo preventivo e sistematico della regolarità del tirocinio prima dell'avvio, una durata massima di 6 mesi per tutti i tirocini, a eccezione di quelli rivolti a persone in condizioni di svantaggio (12 mesi) e a persone con disabilità (24 mesi), e un costante monitoraggio anche qualitativo dei percorsi attivati.

**Regione Emilia-Romagna, notizia, 26/2/2019**

## **Contributi e fisco**

---

### **Agenzia delle entrate: nuovi servizi offerti ai contribuenti**

L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 3 aprile 2019, ha reso noto che l'App dell'Agenzia include 2 nuovi servizi:

- la web mail, che permette di inviare dal proprio smartphone o tablet un'email all'Agenzia per chiedere informazioni di carattere generale in materia fiscale, cui l'Agenzia risponderà entro 5 giorni lavorativi;
- l'assistenza telefonica, che consente di contattare il call center dell'Agenzia dal proprio smartphone o tablet tramite il numero mobile dedicato, digitando l'apposito tasto "avvia chiamata" all'interno

dell'App.

Inoltre, viene reso noto che il nuovo numero servizio di assistenza via sms del Fisco, che consente di ricevere, in forma sintetica, informazioni su scadenze, codici tributo e risposte a quesiti semplici, cambia numero è 339/9942645. Viene anche offerta la possibilità di recapitare messaggi di testo più lunghi e dettagliati, contenenti fino a 640 caratteri (prima il limite massimo era di 160). Infine, il comunicato informa che è disponibile il web ticket anche per i servizi catastali.

**Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 3/4/2019**

## **Contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all'infanzia: mancata proroga del beneficio**

L'Inps, con messaggio n. 1353 del 3 aprile 2019, ha ricordato che la L. 145/2018 non ha previsto il rinnovo del contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all'infanzia, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), L. 92/2012. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2019, le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per l'accesso al beneficio in oggetto. L'Istituto fornisce informazioni alle madri beneficiarie che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2018 ai fini della fruizione del contributo.

**Inps, messaggio, 3/4/2019, n. 1353**

## **Aree di crisi industriale complessa: sbloccati gli ammortizzatori sociali**

Il Ministero del lavoro, con comunicato stampa del 2 aprile 2019, ha reso noto che sono state sbloccate le risorse destinate a finanziare gli ammortizzatori sociali previsti in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che operano in aree di crisi industriale complessa: la cifra stanziata è pari a 117 milioni di euro.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato stampa, 2/4/2019**

## **Pace fiscale: le istruzioni dell'Agenzia delle entrate**

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, ha offerto chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal D.L. 119/2018. Il documento di prassi spiega che rientrano nel perimetro della definizione i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati e, in generale, sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile. Più in particolare, la circolare spiega quali liti sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata, come si determinano il valore della controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale. La circolare ricorda che la procedura è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio - compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio - nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

**Agenzia delle entrate, circolare, 1/4/2019, n. 6/E**

## **Zfu Genova: accesso alle agevolazioni**

È stata pubblicata sulla G.U. n. 77 del 1° aprile 2019 la circolare Mise 7 marzo 2019, n. 73726, che indica modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella Zfu istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 (ponte Morandi), avvenuto il 14 agosto 2018.

**Mise, circolare, 7/3/2019, n. 73726, G.U. 1/4/2019, n. 77**

## **Lavoratori domestici: pagamento contributi I trimestre 2019**

L'Inps, con notizia del 29 marzo 2019, ha comunicato che dal 1° al 10 aprile 2019 è possibile pagare i contributi del I trimestre 2019 dei lavoratori domestici attraverso le seguenti modalità:

- direttamente on line, tramite il portale dei pagamenti, con la modalità pagoPA, con carta di credito, carta di debito oppure conto corrente bancario;
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche";
- utilizzando il bollettino MAV inviato dall'Inps;
- utilizzando l'avviso di pagamento pagoPA generato on line tramite il portale dei pagamenti all'interno della sezione lavoratori domestici.

**Inps, notizia, 29/3/2019**

## **Professori e ricercatori che svolgono attività presso aziende ospedaliere: iscrizione e contribuzione**

L'Inps, con messaggio n. 1281 del 29 marzo 2019, ha offerto chiarimenti in merito agli obblighi di iscrizione e contribuzione di professori, ricercatori universitari e figure equiparate, di cui all'articolo 16, L. 341/1990, che svolgono, in aggiunta all'attività didattica e di ricerca, attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliere-universitarie o strutture comunque convenzionate, sulla base dei protocolli d'intesa stipulati dalle Regioni con le istituzioni ubicate nel loro territorio.

**Inps, messaggio, 29/3/2019, n. 1281**

## **Sisma centro Italia: indicazioni sulla proroga dei versamenti sospesi**

L'Inps, con circolare n. 48 del 29 marzo 2019, ha fornito indicazioni in merito al disposto della L. 145/2018, che, in riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, ha prorogato la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 31 gennaio 2019, al 1° giugno 2019.

L'Istituto offre indicazioni, inoltre, sull'applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 759, lettera c), L. 145/2018, relativo alla modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni previdenziali previste per la zona franca urbana sisma centro Italia.

**Inps, circolare, 29/3/2019, n. 48**

## **Reddito di cittadinanza e pensioni: legge in G.U.**

È stata pubblicata sulla G.U. n. 75 del 29 marzo 2019 la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4/2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni. Sulla medesima Gazzetta Ufficiale è disponibile anche il testo del D.L. 4/2019, coordinato con la L. 26/2019.

**L. 28/3/2019, n. 26, G.U. 29/3/2019, n. 75**

## **Il decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 è legge**

Il Senato, nella seduta n. 103 del 27 marzo 2019, ha approvato, in via definitiva, il DdL di conversione del D.L. 4/2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (A.S. n. 1018-B).

**Senato, seduta 27/3/2019, n. 103**

## **Cigs per cessazione per imprese appaltatrici di servizi di mensa o pulizia**

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 5 del 27 marzo 2019, al fine di garantire un sostegno al reddito anche ai lavoratori delle imprese appaltatrici di servizi di mensa e pulizia, ha chiarito che è consentito anche a tali imprese l'accesso al trattamento Cigs per cessazione, ai sensi dell'articolo 44, D.L. 109/2018, in ragione della scadenza, e quindi della cessazione, del contratto di appalto

sottoscritto con l'azienda committente, a sua volta in Cigs per cessazione, purché il contratto di appalto fosse vigente al momento della decisione aziendale della committente di cessare l'attività produttiva, non rilevando, ai fini della durata della Cigs, che il contratto di appalto venga a scadere e non venga prorogato proprio in ragione della cessazione di attività della committente.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 27/3/2019, n. 5**

## **Lavoratori agricoli: pubblicazione elenchi annuali 2018**

L'Inps, con notizia del 26 marzo 2019, ha reso noto che dal 31 marzo 2019 al 15 aprile 2019 saranno consultabili gli elenchi annuali dei lavoratori agricoli valevoli per l'anno 2018.

**Inps, notizia, 26/3/2019**

## **Anf: nuova modalità di presentazione della domanda**

L'Inps, con circolare n. 45 del 22 marzo 2019, ha illustrato le nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo.

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all'Inps in via telematica, al fine di garantire all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

**Inps, circolare, 22/3/2019, n. 45**

## **Pensioni: rivalutazione annuale 2019**

L'Inps, con circolare n. 44 del 22 marzo 2019, ha illustrato i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2019, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 260, L. 145/2018, che ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni per il triennio 2019-2021, che interessa in particolare i trattamenti pensionistici di importo complessivo lordo superiore a 3 volte il trattamento minimo.

**Inps, circolare, 22/3/2019, n. 44**

## **UniEmens: modifiche codici contratto dal periodo di paga aprile 2019**

L'Inps, con messaggio n. 1168 del 21 marzo 2019, ha istituito 18 nuovi codici contratto all'interno del flusso UniEmens dal periodo di paga aprile 2019 e, con la medesima decorrenza, ha disattivato 46 codici tributo.

**Inps, messaggio, 21/3/2019, n. 1168**

## **730-4: software di compilazione e di controllo**

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato i software di compilazione (versione 2.0.0) e di controllo (versione 2.0.0) della comunicazione per la ricezione telematica dei dati relativi ai modelli 730-4.

**Agenzia delle entrate, sito**

## **UniEmens: eliminazione solo provvisoria del codice professione**

L'Inps, con comunicato stampa del 19 marzo 2019, ha chiarito che il codice professione è stato rimosso solo temporalmente dal flusso UniEmens. La rimozione temporanea è stata predisposta per dare modo ai datori di lavoro di reperire i codici professione di tutti i dipendenti, da esporre nel flusso quando tale elemento diverrà obbligatorio.

L'Istituto precisa che nel periodo transitorio saranno processate sia le denunce contenenti la citata informazione, sia quelle sprovviste.

**Inps, comunicato stampa, 19/3/2019**



## **Tfr: indice di rivalutazione di febbraio 2019**

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2018, per il mese di febbraio 2019 è pari a 0,396915. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di febbraio è pari a 102,3.

**Istat, comunicato stampa, 15/3/2019**

## **Reddito di cittadinanza: i requisiti nella circolare Inps**

L'Inps, con circolare n. 43 del 20 marzo 2019, è intervenuto in materia di reddito di cittadinanza ricordando:

- i requisiti, di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali, di compatibilità, che i richiedenti devono possedere per avere diritto al beneficio;
- gli elementi su cui è calcolato il beneficio economico;
- le variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio.

La circolare ricorda poi che, a decorrere dal mese di marzo 2019, il reddito di inclusione non può essere più richiesto e che, a partire dal successivo mese di aprile, non può più essere riconosciuto né rinnovato per una seconda volta. Chi ha avuto il riconoscimento prima di aprile 2019, avendo presentato domanda entro il 28 febbraio 2019, continuerà a ricevere il reddito di inclusione per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza.

**Inps, circolare, 20/3/2019, n. 43**

## **OTI e OTD: aliquote contributive 2019**

L'Inps, con circolare n. 37 del 7 marzo 2019, ha comunicato le aliquote contributive applicate, per l'anno 2019, alle aziende che operano nel settore dell'agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati.

**Inps, circolare, 7/3/2019, n. 37**

## **Legge di Bilancio 2019: effetti sui trattamenti pensionistici**

L'Inps, con circolare n. 34 del 27 febbraio 2019, ha offerto chiarimenti relativi alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 279, L. 145/2018, che ha integrato l'articolo 1, comma 275, L. 208/2015, estendendone l'ambito soggettivo di applicazione e comprendendo tra i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati verso forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall'Inps, anche i lavoratori che alla data di presentazione della domanda di pensione, per effetto della ricongiunzione contributiva, non possano far valere contribuzione nell'Ago per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

**Inps, circolare, 27/2/2019, n. 34**

## **Nuove tariffe Inail: pubblicati i decreti**

In data 1° aprile 2019 sono stati pubblicati nell'area pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro i decreti interministeriali di approvazione delle nuove tariffe:

- dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle Gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività e relative modalità di applicazione;
- dei premi della gestione navigazione;
- dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mef, D.I., 27/2/2019**

## Anf: nuova modalità di presentazione della domanda

**Inps, circolare, 22/3/2019, n. 45**

*L'Inps, con circolare n. 45 del 22 marzo 2019, ha illustrato le nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo. A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all'Inps in via telematica al fine di garantire all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.*

### Il testo della circolare n. 45/2019

**Inps, circolare, 22 marzo 2019, n. 45**

#### 1. Quadro di riferimento

La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è strettamente collegata a quella generale degli assegni familiari contenuta nel D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico sugli assegni familiari).

In base alle disposizioni del citato decreto-legge n. 69/1988, l'assegno per il nucleo familiare sostituisce, per il settore privato non agricolo, gli assegni familiari per i lavoratori in attività e le quote di maggiorazione per i pensionati, nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato (gli assegni familiari rimangono in vigore limitatamente a specifiche categorie di lavoratori), e, per il settore pubblico, le quote di aggiunta di famiglia previste per i dipendenti di tale settore.

Riguardo agli aspetti non disciplinati direttamente restano in vigore le norme contenute nel citato T.U. sugli assegni familiari, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988. In particolare, relativamente ai presupposti oggettivi e alla titolarità dell'obbligo alla corresponsione della prestazione, trovano applicazione – tra le altre disposizioni – gli articoli 1 e 37 del T.U.

L'articolo 1, primo comma, stabilisce l'obbligatorietà della corresponsione delle prestazioni familiari, che spettano a coloro che "prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri"; l'articolo 37, comma 1, così come modificato dall'articolo 8 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, dispone che "gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione", fermo restando il successivo conguaglio da parte dell'Istituto delle somme versate.

Il datore di lavoro assume, dunque, la qualità di mero anticipatore delle somme dovute al lavoratore a titolo di prestazione familiare, poiché l'unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è l'INPS. Infine, per i lavoratori dipendenti trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali espressamente sancito dall'articolo 2116 del codice civile, che al comma 1 stabilisce che "le prestazioni indicate nell'articolo 2114 [tra le quali sono compresi anche gli assegni per il nucleo familiare] sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza [...]". Ne deriva che il diritto all'assegno al nucleo familiare sorge per il lavoratore ogni qual volta si verificano i presupposti previsti dalla legge, indipendentemente dalle iniziative dell'imprenditore al riguardo, in quanto non si tratta di rapporti che si svolgono tra lavoratori e datori di lavoro, ma di diritti e obblighi che lavoratori e datori di lavoro hanno nei confronti degli istituti di assistenza e previdenza.

## **2. Nuove modalità di presentazione della domanda**

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all'utente il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ne consegue che le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), a decorrere dalla predetta data, devono essere presentate esclusivamente all'Inps.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello "ANF/DIP", per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni fornite al successivo paragrafo 4.2.

Le domande presentate in via telematica all'Inps, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall'Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell'ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti. Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.

L'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, unadomanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura "ANF DIP".

### **2.1 Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare**

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell'Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare[1] il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di "ANF DIP" deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l'attuale procedura telematica "Autorizzazione ANF", corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. Si richiamano sul punto le indicazioni fornite dall'Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia.

In caso di accoglimento, stante le nuove istruzioni vigenti a decorrere dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello "ANF43"), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di "ANF DIP", da parte della Struttura territoriale competente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello "ANF58").

## **3. Modalità di presentazione della domanda: istruzioni procedurali**

### **3.1 Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo**

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all'INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it), se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;

Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all'Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3.3.

## **3.2 Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo**

La domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello "ANF/DIP" (SR16) cartaceo come attualmente previsto.

## **3.3 Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite**

In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall'Istituto.

La relativa domanda telematica (cfr. la circolare n. 136/2014) deve essere presentata all'Istituto, attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell'Istituto al seguente percorso: "Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito" > "Funzione ANF Ditte cessate e Fallite";
- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

## **4. Istruzioni per i datori di lavoro con dipendenti del settore privato non agricolo.**

### **4.1 Gestione delle domande presentate in modalità telematica all'INPS a decorrere dal 1° aprile 2019**

Gli importi calcolati dall'Istituto (come descritto al precedente paragrafo 2) saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell'altro genitore).

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

### **4.2 Gestione delle domande presentate in modalità cartacea al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019**

Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all'INPS dal 1° aprile 2019.

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in via telematica all'Inps, il datore di lavoro dovrà operare sulla base delle istruzioni fornite al precedente paragrafo 4.1.

# Normativa e prassi in evidenza

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l'importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell'istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.

Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

Con successivi messaggi saranno illustrate le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens nei casi di conguaglio di assegni per il nucleo familiare arretrati e le caratteristiche dell'utility di cui al precedente paragrafo 4, nonché fornite le istruzioni per la gestione, da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto, delle istanze presentate in via telematica.

<sup>[1]</sup> L'autorizzazione agli assegni al nucleo familiare deve essere richiesta nei seguenti casi:

- figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
- figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
- figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
- fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
- nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a);
- familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
- familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
- minori in accasamento etero-familiare;
- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

## Chiarimenti Inps sul reddito di cittadinanza Inps, circolare, 20/3/2019, n. 43

*L'Inps, con circolare n. 43 del 20 marzo 2019, ha riepilogato i requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza.*

### Il testo della circolare n. 43/2019

**Inps, circolare, 20 marzo 2019, n. 43**

(...)

#### **Lo svolgimento di attività lavorativa all'atto della presentazione della domanda**

Il Rdc/Pdc è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti.

All'atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare, nel quadro E della stessa, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un'attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'Isee, compilando in tal caso il modello "Rdc/Pdc - Com Ridotto" (Allegato n. 2). Ad esempio, se la DSU è presentata tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2019, deve essere comunicata l'attività lavorativa iniziata dopo il 1° gennaio 2017. Se invece la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l'attività da comunicare è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018.

Solo in tale caso dovrà essere compilato l'apposito modello "Rdc/Pdc - Com Ridotto", tramite i seguenti canali:

- a) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso i Caf ovvero telematicamente sul portale [www.redditicittadinanza.gov.it](http://www.redditicittadinanza.gov.it) con SPID, il modello "Rdc/Pdc - Com Ridotto" può essere compilato contestualmente alla domanda;
- b) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso Poste Italiane, il modello "Rdc/Pdc Com Ridotto" dovrà essere compilato e trasmesso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda presso il Caf.

La mancata compilazione di tale modello, nei casi previsti, comporta l'impossibilità per l'INPS di procedere alla definizione della domanda. I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa saranno utilizzati al fine di aggiornare il valore dei parametri utilizzati per la determinazione del beneficio.

Nell'ipotesi di svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro, nella misura dell'80%, rileva al fine della determinazione del beneficio.

Si precisa che non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.

Nel caso, invece, di svolgimento di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il reddito da comunicare è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all'atto della domanda.

#### **La competenza nella verifica dei requisiti**

L'articolo 5, D.L. 4/2019, definisce, inoltre, le modalità di concessione del beneficio e le relative competenze nella verifica dei requisiti di accesso.

Come illustrato nel precedente paragrafo 2, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'Inps verifica, entro 5 giorni lavorativi successivi alla trasmissione della domanda all'Istituto, il possesso dei

requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. In ogni caso, il riconoscimento da parte dell'Istituto avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione all'Inps della domanda.

In particolare, i requisiti economici di accesso al Rdc (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), D.L. 4/2019) si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione Isee, in vigore al momento di presentazione della domanda, e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU.

Per garantire la continuità dei pagamenti è necessario aggiornare l'Isee alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.

La verifica dei predetti requisiti economici è a carico esclusivo dell'Inps. Gli altri requisiti, autocertificati in domanda, si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi, anche in sede di controllo successivo ai sensi dell'articolo 71, D.P.R. 445/2000, attivato su iniziativa dell'Istituto. In tal caso, l'erogazione del beneficio è revocata a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione, salvo il recupero delle prestazioni indebitamente percepite.

In caso di dichiarazioni mendaci sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto istitutivo del Rdc.

## **Il calcolo del beneficio economico**

L'articolo 3, D.L. 4/2019, statuisce che il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti 2 elementi:

- a) una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc; per la Pdc, la predetta soglia è incrementata a 7.560 euro (c.d. quota A);
- b) una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini Isee, fino a un massimo di 3.360 euro annui. In caso di Pdc, il predetto limite massimo è pari a 1.800 euro annui (c.d. quota B).

Tale ultima integrazione è concessa altresì, nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui, ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.

Il beneficio economico, in ogni caso, non può essere superiore a una soglia pari a 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, ridotta per il valore del reddito familiare.

Il beneficio economico non può essere altresì inferiore a 480 euro annui, cifra che costituisce, pertanto, il valore minimo del beneficio sotto il quale non è possibile scendere. Quindi, anche qualora, dall'applicazione dei suddetti parametri, risultasse un beneficio di importo inferiore, questo sarebbe comunque portato al suddetto valore minimo (pari a 40 euro mensili).

(...)

Come già chiarito, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge in parola, la scala di equivalenza, adottata per il Rdc, non è quella utilizzata ai fini Isee, ma il parametro 1 per il primo componente del nucleo familiare è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1.

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti detenuti o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza, ai fini Rdc, non tiene conto di tali soggetti.

Ai beneficiari del Rdc/Pdc, infine, sono estese le seguenti agevolazioni relative:

# Normativa e prassi in evidenza

- alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, L. 266/2005;
- alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009.

Si precisa, infine, che ai sensi dell'articolo 3, comma 15, del decreto in esame, il beneficio economico deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. Viene, tuttavia, demandata ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 4/2019, la definizione delle modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del suddetto beneficio, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

Sono previste, inoltre, le seguenti penalizzazioni, dal mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel caso in cui il beneficio non sia stato interamente speso:

- l'ammontare del beneficio non speso ovvero non prelevato (ad eccezione di arretrati) è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, dalla mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso;
- attraverso una verifica in ciascun semestre di erogazione è, comunque, decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre (fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto).



## **Congedo straordinario a figlio non convivente per l'assistenza al genitore** **Inps, circolare, 5/4/2019, n. 49**

*L'Inps, con circolare 5 aprile 2019 n. 49, ha diramato le istruzioni a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018, relativa alla concessione del congedo straordinario, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, D.Lgs 151/2001, ai figli del disabile in situazione di gravità non conviventi.*

### **Il testo della circolare n. 49/2019**

**Inps, circolare, 5 aprile 2019, n. 49**

#### **1. Premessa**

L'articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, stabilisce la concessione del congedo straordinario per l'assistenza a familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado. La norma, nel fissare tale ordine di priorità, indica espressamente anche i soggetti, tra cui il figlio del familiare da assistere, per i quali la convivenza con il disabile è requisito essenziale per rientrare tra i potenziali beneficiari del congedo in esame. La sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 *"nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge"*. Nel motivare tale decisione, la Corte ha chiarito che *"il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l'identificazione dei beneficiari del congedo, pur rivelandosi idoneo a garantire in linea tendenziale il miglior interesse del disabile, non può considerarsi criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico"*.

In particolare la Corte specifica che *"tale preclusione, in contrasto con gli articoli 2, 3, 29 e 32 Costituzione, sacrifica in maniera irragionevole e sproporzionata l'effettività dell'assistenza e dell'integrazione del disabile nell'ambito della famiglia, tutelata dal legislatore mediante una disciplina ispirata a presupposti rigorosi e contraddistinta da obblighi stringenti"* e che *"il figlio che abbia conseguito il congedo straordinario ha difatti l'obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un'assistenza permanente e continuativa"*. Pertanto, alla luce del principio esposto, la concreta attuazione dell'inderogabile principio solidaristico, di cui all'articolo 2 della Costituzione, potrebbe essere garantita mediante l'imposizione di un obbligo di convivenza durante la fruizione del congedo. Sulla base di quanto sopra esposto, il figlio che al momento della presentazione della domanda ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave deve essere incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Tale soggetto, tuttavia, potrà fruire del beneficio in parola solo in caso *"di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti"* di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l'ordine di priorità previsto dalla legge e purché la convivenza instaurata successivamente sia garantita per tutta la fruizione del congedo. Ciò premesso, con la presente circolare si

illustrano, alla luce delle statuizioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018, gli effetti sul congedo straordinario, di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato.

## **2. Effetti sul congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato**

Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 devono essere coordinate con la sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018, illustrata nel paragrafo precedente. Alla luce del quadro normativo vigente, pertanto, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

1. il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del "coniuge convivente"/della "parte dell'unione civile convivente";
3. uno dei "figli conviventi" della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei "fratelli o sorelle conviventi" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori" e i "figli conviventi" del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un "parente o affine entro il terzo grado convivente" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il "coniuge convivente" /la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" , i "parenti o affini entro il terzo grado conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

## **3. Ambito di applicazione e istruzioni operative**

Ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in favore del figlio non convivente, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 46, D.P.R. 445/2000, che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso. Sarà cura dell'operatore della Struttura territoriale competente provvedere, secondo le consuete modalità, all'espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. La sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. Pertanto, le Strutture territoriali dovranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

## Nuove tariffe Inail e autoliquidazione 2018/2019

**A** far data dal 1° gennaio 2019 sono in vigore le nuove tariffe Inail, le quali saranno applicabili, quindi, solo sulla rata 2019 e non anche sulla regolazione del premio relativo all'anno 2018. Si riscontra che, in linea generale, le aziende si troveranno a pagare un premio inferiore, anche se vi saranno casi in cui, al contrario, l'onere potrebbe anche aumentare.

### Introduzione

Tra le principali modifiche apportate si rilevano le seguenti:

- i tassi applicati sono in genere ridotti, anche se vi sono casi di invarianza;
- sono state modificate le voci di tariffa, divenute in gran parte diverse e numericamente ridotte rispetto a prima. Molte voci hanno infatti subito un'aggregazione, mentre altre sono state eliminate e ne sono state istituite delle nuove. Vi sarà quindi, a cura dell'ente assicuratore, un'opera di migrazione dalla vecchia alla nuova tariffa, che dovrà essere opportunamente controllata tramite le basi di calcolo;
- viene previsto un nuovo sistema di oscillazione del tasso di tariffa, che sarà applicato all'intera Pat. Esso farà riferimento alle concrete conseguenze degli eventi lesivi verificatisi, ovvero infortuni e malattie professionali, con esclusione degli infortuni in itinere. Il nuovo sistema prevede, infine, delle soglie di "significatività" in funzione dei lavoratori-anno delle singole voci della Pat. Per ogni Pat si dovranno porre a confronto l'ISA (indice di sinistrosità aziendale) con l'ISM (indice di sinistrosità media);
- vengono eliminate le c.d. Pat ponderate. Il tasso unico, risultante dalla ponderazione dei tassi medi attribuibili alle singole lavorazioni, dal 1° gennaio 2019 viene eliminato e sostituito con vari tassi applicabili a polizze dipendenti e ordinarie. A ciascuna lavorazione, quindi, sarà applicato il corrispondente tasso medio, oppure quello soggetto a oscillazione. Tale spaccettamento sarà curato da Inail.

Tra le condizioni che restano, al contrario, immutate si individuano le seguenti:

- le 4 tariffe Inail, così dall'anno 2000, suddivise in: industria, artigianato, terziario ed altre attività;
- l'inquadramento aziendale, ai fini gestionali, è sempre analogo a quello in atto presso l'Inps;
- la suddivisione tariffaria in 10 grandi gruppi:
  - Lavorazioni meccanico-agricole. Pesca. Alimenti. Allevamenti animali;
  - Chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia;
  - Costruzioni edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte. Impiantistica;
  - Esercizio degli impianti di produzione o distribuzione di: energia elettrica, segnali per comunicazioni, gas e liquidi combustibili, acqua, freddo e calore. Energia nucleare;
  - Legno e affini;
  - Metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. Strumenti apparecchi;
  - Mineraria, lavorazione e trasformazione di materiali non metalliferi di rocce. Vetro;
  - Industrie tessili e della confezione. Pelli e cuoio;
  - Trasporti. Carico e scarico. Facchinaggio. Magazzinaggio;
  - Attività varie svolte da imprese industriali;
- resta identica la misura della riduzione del tasso medio (modello OT24), prevista per gli interventi di prevenzione svolti dalle aziende con almeno un biennio di attività.

Le rilevanti modifiche apportate hanno prodotto un necessario slittamento delle varie scadenze operative, quest'anno previste secondo il seguente calendario:

- 31 marzo 2019 (invece del 31 dicembre 2018), termine entro il quale l'Inail renderà disponibili ai datori di lavoro le basi di calcolo dei premi;
- 16 maggio 2019:
  - termine per il versamento dei premi ordinari e dei premi speciali;
  - data entro la quale dovranno essere inviate le eventuali domande di riduzione delle retribuzioni presunte (prima entrambi previsti al 16 febbraio 2019);
  - scadenza per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni.

Il suddetto termine del 16 maggio 2019 si applica anche ai datori di lavoro che hanno cessato l'attività a gennaio e febbraio 2019.

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 maggio 2019.

È differito al 16 maggio 2019 anche il termine per la presentazione del modulo "Autocertificazione per sconto settore edile" da trasmettere via Pec alla sede competente per fruire della riduzione dell'11,50% alla regolazione 2018.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2019 la riduzione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 non è più applicabile ai premi assicurativi.

## **Aggiornamento delle "Basi di calcolo"**

Il modello delle "Basi di calcolo" è stato aggiornato, eliminando nella sezione Rata 2019 i dati non più necessari per il calcolo del premio: nel servizio Richiesta basi di calcolo è pubblicato il relativo tracciato record con la descrizione delle modifiche apportate a seguito dell'applicazione delle tariffe approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

## **Eliminazione del tasso medio ponderato e cessazione polizze "ponderate"**

Dal 1° gennaio 2019 alle lavorazioni classificate con il tasso medio ponderato, previsto dalle tariffe dei premi in vigore dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1999, è attribuito uno specifico tasso medio per ciascuna lavorazione eventualmente ridotto o aumentato in base all'andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

È prevista la cessazione con operazione centralizzata delle polizze "ponderate" al 31 dicembre 2018 e l'istituzione dal 1° gennaio 2019 di apposite nuove Pat con relativa polizza dipendenti, con attribuzione ad ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all'andamento infortunistico della polizza "ponderata" cessata. La Pat preesistente sui cui è presente la polizza "ponderata" non viene cessata nel caso in cui sia presente un'altra polizza (ad esempio una polizza autonomi artigiani, una polizza RX, etc.).

L'istituzione della nuova Pat e l'apertura della polizza dipendenti in sostituzione della polizza "ponderata" è comunicata con provvedimento ai datori di lavoro interessati entro il 9 aprile 2019, infatti l'apertura dei servizi "Visualizza basi di calcolo" e "Richiesta basi di calcolo" è stata programmata per il 10 aprile 2019.

Il numero della Pat cessata e quello della Pat istituita dal 1° gennaio 2019 sono esposti nelle basi di calcolo dell'autoliquidazione insieme al tasso applicabile 2019, già comunicato con il modello 20SM, e agli altri elementi utili per il calcolo.

## **Riduzioni del premio assicurativo**

Alcune riduzioni si applicano soltanto al premio di regolazione 2018, altre sia alla regolazione che al premio di rata 2019.

1. Riduzione legge 147/2013 (Pat e Pan), si applica nella misura del 15,81% soltanto al premio di regolazione, in quanto il premio di rata determinato in base alle tariffe 2019 con conseguente esclusione della riduzione in discorso.
2. Riduzione per il settore edile (Pat), si applica nella misura dell'11,50% al premio di regolazione. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc on line).

3. Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (Pat), si applica nella misura del 45,07% sia al premio di regolazione sia al premio di rata.
4. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (Pan), si applicano rispettivamente nella misura del 100% (oltre gli stretti), del 70% (mediterranea) e del 45,07% (costiera) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata.
5. Sgravio per il Registro Internazionale (Pan), si applica nella misura del 100% (esonero dal versamento) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata.
6. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (Pat), si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc on line).
7. Riduzione per le imprese artigiane (Pat), si applica nella misura del 7,09% al premio di regolazione.
8. Riduzione per Campione d'Italia (Pat), si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata.
9. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (Pat) si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata.
10. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (Pat) si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata.
11. Incentivi per assunzioni L. 92/2012, articolo 4, commi 8-11 (Pat), si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc on line).

## Le agevolazioni in caso di inserimento lavorativo dei disabili

**L** 'Inail, tramite la circolare n. 6/2019, ha illustrato le modifiche apportate al "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro" tramite la determinazione presidenziale n. 527/2018.

### Introduzione

In particolare, le modifiche hanno riguardato i seguenti aspetti:

- la riduzione del frazionamento per tipologia di intervento dell'importo complessivo di spesa rimborsabile dall'Inail al datore di lavoro;
- la disciplina dell'iter procedimentale dei casi in cui il datore di lavoro, nel rivolgersi all'Istituto per chiederne il sostegno previsto dal Regolamento, proponga un progetto condiviso con il lavoratore;
- la disciplina delle fattispecie in cui il datore di lavoro, prima che sia attivato o che sia concluso l'ordinario procedimento per la trattazione dei progetti di reinserimento, per ragioni di necessità e urgenza, abbia realizzato accomodamenti ragionevoli finalizzati a garantire il tempestivo reinserimento della persona con disabilità da lavoro;
- la semplificazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro per accedere alle misure di sostegno previste dal Regolamento.

Di particolare interesse sono le agevolazioni per i datori di lavoro che reinseriscano lavorativamente personale con disabilità da lavoro.

### Gli incentivi disponibili

A tal riguardo vi sono 2 tipologie di incentivi:

1. rimborso delle effettive spese sostenute per il reinserimento lavorativo;
2. rimborso del 60% della retribuzione dei lavoratori disabili impegnati nel progetto di reinserimento.

Relativamente a quest'ultima agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, la circolare n. 6/2019 precisa che:

- il rimborso può essere riconosciuto al datore di lavoro esclusivamente con riferimento a progetti per la conservazione del posto di lavoro e non è applicabile al caso della nuova occupazione di un disabile da lavoro rimasto inoccupato;
- le retribuzioni rimborsabili sono soltanto quelle corrisposte per periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2019;
- le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore a un anno;
- le retribuzioni rimborsabili sono soltanto quelle corrisposte per remunerare le prestazioni lavorative rese a decorrere dalla predetta manifestazione di volontà;
- nessun rimborso della retribuzione può essere riconosciuto per gli interventi che il datore di lavoro abbia realizzato, per ragioni di necessità e urgenza, prima di essersi rivolto all'Istituto ai fini dell'elaborazione del progetto personalizzato o dell'approvazione del progetto da lui stesso proposto, o, almeno di aver comunicato all'Istituto stesso l'intenzione, condivisa con il lavoratore, di procedere alla realizzazione degli interventi indicando il tempo presumibilmente necessario alla realizzazione degli stessi;
- il termine finale del diritto al rimborso coincide con la data ultima entro la quale deve essere realizzato l'intero progetto, come indicata nel provvedimento di autorizzazione adottato dalla

Direzione regionale o Direzione provinciale o Sede regionale o con quella di effettiva conclusione della fase realizzativa se precedente e, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno dalla data di decorrenza, come sopra indicata;

- il primo rimborso è disposto a seguito dell'adozione, da parte della Direzione regionale o Direzione provinciale o Sede regionale, del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione degli interventi e ha a oggetto le retribuzioni corrisposte dalla data di decorrenza del diritto al rimborso fino a quella del predetto provvedimento. I successivi rimborsi saranno disposti con cadenza mensile.

## Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

**L** *Inps, con circolare n. 36/2019, fornisce i primi chiarimenti relativamente al riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione, per il quale viene istituita una diversa modalità di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.*

### Introduzione

È opportuno ricordare che i nuovi istituti si aggiungono a quelli già previsti dalla disciplina vigente. La facoltà di riscatto è riconosciuta in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione. È, pertanto, condizione imprescindibile per il riscatto l'iscrizione dell'interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa; condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella Gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima. Potranno beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. A tal fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell'UE o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. L'eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell'onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi. Ulteriore condizione per l'accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

Il periodo scoperto di contribuzione:

- può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi;
- deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995;
- deve essere compreso tra la data del primo e dell'ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione in esame;
- deve essere precedente alla data del 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del D.L. 4/2019;
- non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell'UE o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).

Infine, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo per i quali possono essere attivati gli istituti già previsti nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione o la costituzione di rendita vitalizia.

L'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

### Onere del riscatto

I periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il "sistema contributivo".



L'onere relativo è quindi determinato con il meccanismo del calcolo a "percentuale" previsto dall'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997, applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell'onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla L. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

## **Presentazione della domanda di riscatto**

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019-2021. La domanda di riscatto può, quindi, essere presentata dalla data di entrata in vigore del D.L. in argomento (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l'esercizio della facoltà di riscatto).

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine.

In tutte queste ipotesi, l'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito d'impresa e da lavoro autonomo e non rientra nella base imponibile utile ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- web, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito internet dell'Istituto attraverso i seguenti percorsi:
  - per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Riscatto di periodi contributivi";
  - per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati";
- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell'implementazione, da parte dell'Inps, della procedura per l'invio telematico, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale INPS al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Tutti i moduli" > "Assicurato/Pensionato".

## **Modalità di versamento dell'onere**

L'onere di riscatto, determinato ai sensi di quanto sopra precisato, può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Questa non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione. In caso di interruzione del versamento dell'onere, sarà riconosciuto l'accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente

all'importo versato.

## **Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo, effettuato fino al quarantacinquesimo anno di età**

L'articolo 20, comma 6, D.L. 4/2019, ha introdotto, per i soggetti fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, per il riscatto del corso universitario di studi, la facoltà di riscatto dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso l'onere di riscatto deve essere determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e in base all'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld). L'importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. In sede di conversione del decreto dovrebbe essere eliminato il limite dei 45 anni di età per il recupero dei periodi scoperti da contribuzione per chi ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996.

## **Fondi di solidarietà bilaterali**

Il decreto in commento introduce la possibilità, per i Fondi di solidarietà, di provvedere al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà medesimi. Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti Fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui alla disposizione in esame. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente. L'intervento è finalizzato all'accesso alla prestazione straordinaria per il sostegno al reddito, riconosciuta ai lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Sul punto, però, l'Istituto si riserva di intervenire con successive istruzioni operative.

## Rinnovi contrattuali marzo 2019

### Edilizia PMI – Accordo 12 marzo 2019

---

Al fine di assicurare in maniera uniforme l'applicazione del presente Ccnl sull'intero territorio nazionale, le parti si impegnano a dare concreta attuazione alle precedenti intese in materia di rappresentanza, attivando le necessarie iniziative per consentire l'estensione del sistema della bilateralità su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo e priorità per le aree attualmente non coperte da un'Edilcassa del sistema Confapi Aniem.

Le parti concordano, altresì, sulla costituzione di un Fondo sanitario nazionale edile, un Fondo nazionale prepensionamenti e di un Fondo nazionale incentivo per l'occupazione secondo le modalità che saranno stabilite con specifici regolamenti, al fine di creare le condizioni per una piena agibilità al sistema della bilateralità su tutto il territorio nazionale da parte delle imprese edili che applicano il presente Ccnl.

Al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini è aggiunto il seguente allegato:

- nuove forme di welfare contrattuale.

#### **Fondo sanitario**

Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, Confapi Aniem parteciperà, quale parte costituente, al Fondo sanitario nazionale edile per l'assistenza sanitaria integrativa di settore (Sanedil), volto a erogare agli operai e agli impiegati le medesime prestazioni, previa analisi e valutazione dello Statuto e del regolamento del suddetto Fondo.

Le parti concordano che il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro a favore degli operai iscritti alle Casse edili e alle Edilcasse nella misura dello 0,60% e dello 0,26 per gli impiegati, da versare su un minimo di 120 ore, con contribuzione decorrente dal 1° marzo 2019 e versamento a partire dalle competenze del 1° marzo 2019.

Tale contributo, per gli operai; sarà versato per il tramite delle Cassa edile o Edilcasse. Per gli impiegati, le imprese potranno a loro discrezione versare detta contribuzione tramite Casse edili/Edilcasse ovvero direttamente al Fondo sanitario.

Resta fermo che solo all'avvio fattuale del Fondo sanitario nazionale decadranno automaticamente le prestazioni sanitarie erogate territorialmente dalle Casse edili e Edilcasse. Inoltre, fino all'avvio fattuale del Fondo sanitario nazionale, l'aliquota del contributo è fissata nella misura dello 0,35% e solo da tale avvio le imprese inseriranno nelle buste paga il contributo complessivo dello 0,60%. Pertanto, da tale data, decadranno automaticamente le prestazioni sanitarie erogate territorialmente dalle Casse edili/Edilcasse.

Fino all'avvio fattuale del Fondo sanitario, sarà garantita l'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie previste dalla contribuzione in essere e dalla contrattazione territoriale.

#### **Fondo prepensionamenti**

Le parti convengono di trasformare dalla data di sottoscrizione del presente accordo il Fondo "lavori pesanti e usuranti" di cui all'articolo 41 del presente Ccnl nel costituendo Fondo prepensionamenti con contribuzione pari allo 0,20% decorrente dal 1° marzo 2019 e versamento a partire dalle competenze del 1° marzo 2019 calcolato sugli elementi previsti al punto 3 dell'articolo 24 del Ccnl per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini 12 novembre 2014.

Detto contributo sarà destinato a un Fondo nazionale che si prefigge l'obiettivo di consentire ai lavoratori del settore di accedere anticipatamente al pensionamento favorendo così il ricambio generazionale del settore.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri Ccnl di settore vanno interpretate esclusivamente all'interno del principio di reciprocità e senza pertanto

ledere le singole autonomie contrattuali.

## **Fondo incentivo occupazione**

Con contribuzione pari a 0,10% decorrente dal 1° marzo 2019 e versamento a partire dalle competenze del 1° marzo 2019, le parti concordano che le imprese verseranno presso le Casse edili/Edilcasce un contributo destinato a un Fondo finalizzato a incentivare l'occupazione giovanile e il ricambio generazionale del settore.

Al fine di garantire l'omogeneità delle aliquote contributive a carico delle imprese e dei trattamenti a favore dei lavoratori, i 3 Fondi sopra richiamati sono alimentati con un contributo aggiuntivo di dotazione a carico delle aziende per i soli mesi di marzo, aprile, maggio 2019, di cui lo 0,93% per gli operai e lo 0,70% per gli impiegati a favore del Fondo sanitario (su un minimo di 120 ore), lo 0,37% al Fondo prepensionamenti e lo 0,27% al Fondo incentivo occupazione calcolato sui mesi di cui sopra sui seguenti elementi della retribuzione:

- minimo;
- contingenza;
- Edr;
- Evr.

## Principali scadenze del mese di maggio

---

### **lunedì 6 maggio**

#### **Chimici – Distinta contributi previdenza complementare**

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

### **giovedì 16 maggio**

#### **Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni, trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

#### **Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

#### **Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta**

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

#### **Contributi Inps – Gestione separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

#### **Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

#### **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

#### **Contributi Inps ex Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

#### **Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

#### **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

#### **Contributi Inps – Artigiani e Commercianti**

Versamento della prima rata trimestrale, relativa al 2019, dei contributi dovuti sul minimale.

#### **Autoliquidazione Inail – Denuncia delle retribuzioni**

Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni

## **Autoliquidazione Inail – Riduzione delle retribuzioni**

Termine entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni

## **Autoliquidazione Inail – Versamento premi**

Termine per il versamento dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione. (saldo 2018 e acconto 2019), per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata (pari al 50% del premio risultante dalle operazioni di autoliquidazione).

## **lunedì 20 maggio**

### **Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

## **venerdì 31 maggio**

### **UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

### **Fasi – Versamento**

Pagamento dei contributi relativi al secondo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.



# Firma digitale

## AGYO FIRMA

Agyo Firma è la soluzione TeamSystem destinata a rivoluzionare il modo di lavorare degli Studi e risolvere tutte le problematiche legate alla firma.

Il servizio è basato su Agyo, l'innovativa piattaforma TeamSystem per la digitalizzazione dei documenti di Aziende, Professionisti e Pubblica Amministrazione, Integrato con il gestionale LYNFA Studio e con il servizio di Conservazione Digitale, per conservare in cloud i documenti.

### • PIÙ SICUREZZA

Puoi firmare i documenti con lo smartphone in modo comodo, rapido e totalmente sicuro.

### • MAGGIORE EFFICIENZA

Abbatti i tempi e i costi legati alla gestione dei documenti: stampa, firma e conservazione.

### • CLIENTI PIÙ SODDISFATTI

I tuoi clienti non dovranno più recarsi fisicamente presso lo Studio, risparmiando tempo.

Il pacchetto Agyo Firma comprende un set di servizi di firma elettronica:

- **Modulo di integrazione LYNFA Studio - Agyo**, che consente di gestire in automatico tutti i documenti e le relative informazioni chiave per avviare il processo di firma.
- **Firma Remota Qualificata**
- **Firma Remota Avanzata**
- **Abilitazione alla Firma Automatica Qualificata:** per sottoscrivere i file automaticamente e in modo massivo.

Agyo Firma può essere arricchito con servizi aggiuntivi che ampliano il numero di firme apponibili e dei firmatari, nonché le modalità di firma (ad esempio, la firma grafometrica).

Inoltre, con il servizio CCT - Conservazione Cloud TeamSystem è possibile conservare digitalmente i documenti firmati, a norma di legge e in tutta sicurezza.